



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 36/2014 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. A. GIULIANI
Dr. A. MANTOVANI
Dr. M. ATTANASIO

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rel.

letto il ricorso presentato, ex art. 161, comma 6°, 1. fall., da S.p.A., con sede legale in Trento, v. n. 3, c.f. 0
rilevato che l'art. 161, comma 6°, stabilisce che l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice;
che la *ratio* sottesa a tale norma, come noto, è quella di permettere all'imprenditore di anticipare il momento di presentazione della domanda di concordato, e la produzione dei relativi effetti (in particolare, quelli previsti dall'art. 168 l. fall.), così consentendogli di disporre del tempo necessario per predisporre la proposta ed il piano concordatario senza subire la pressione dei creditori – i quali potrebbero instaurare azioni esecutive, o richiedere l'emissione di decreti ingiuntivi, per poi iscrivere ipoteca su beni del debitore, così compromettendo o rendendo più ardua la realizzazione del piano concordatario;
che è dunque consentito posticipare ad un secondo momento la presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione, ed il controllo che il Tribunale deve compiere sugli stessi, ma non la domanda di ammissione alla procedura di concordato, che deve essere infatti contenuta nel ricorso presentato ai sensi del comma 6° dell'art. 161 e della quale devono sussistere i relativi presupposti;
che, nella specie, alla luce della domanda depositata e della documentazione allegata, può ritenersi che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo l'impresa la propria sede in comune ricompreso all'interno del circondario del Tribunale adito e non risultando trasferimenti di sede;
- la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della società ed stata adottata nelle forme prescritte dall'art. 152 l. fall.;
- dalla documentazione contabile depositata e da quanto esposto dell'istante risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall. e lo stato di crisi dedotto;
- il proponente è inoltre imprenditore commerciale, come risulta dalla visura camerale in atti;

- sono stati depositati i bilanci degli esercizi 2011/2013, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;
- non risulta che l'istante abbia presentato in precedenza domanda di concordato con riserva;

ritenuto inoltre che, non pendendo procedimenti per la dichiarazione di fallimento nei confronti dell'istante, l'ampiezza del termine concedibile è quella prevista dall'art. 161, comma 6°, 1. fall., e che le dimensioni dell'impresa, anche sotto il profilo occupazionale, ed il fatto che debitrice ha preannunciato la presentazione di un concordato in continuità, giustificano la fissazione al 13 febbraio 2015 del termine per la presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione;

ritenuto che sia opportuno procedere sin d'ora alla nomina del Commissario Giudiziale, a mente dell'art. 161, comma 8°, 1. fall. nel testo modificato dall'art. 81 del d.l. n. 68/2013; in particolare, la prospettata prosecuzione dell'attività di impresa connota inevitabilmente in termini di maggiore complessità i flussi di informazioni che il debitore deve fornire al Tribunale, ai sensi dell'art. 161, comma 8°, 1. fall., nonché la finalizzazione (*id est* il miglior soddisfacimento dei creditori) che, a mente delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo in materia di concordato con continuità, la prosecuzione dell'attività di impresa in ambito concordatario necessariamente deve presentare; le dimensioni dell'impresa suggeriscono inoltre di provvedere alla nomina di due professionisti;

ritenuto che la disposta nomina del Commissario renda opportuno il versamento di un fondo spese da parte della debitrice;

rilevato inoltre che in ricorso ha formulato istanza di sospensione dei contratti bancari di anticipazione su fatture o contratti, e dei patti accessori di mandato all'incasso e patto di compensazione;

rilevato preliminarmente che, a differenza di altre norme introdotte dal d.l. n. 83/2012, l'art. 169 *bis* 1. fall. non fa espresso riferimento alla domanda presentata ai sensi dell'art. 161, comma 6°, ma, mentre per quel che concerne la facoltà per l'imprenditore di sciogliersi, previa autorizzazione del tribunale, dai contratti in corso, l'inapplicabilità di tale disposizione consegue alla considerazione che lo scioglimento del contratto incide pesantemente, ed in maniera definitiva, sui diritti della controparte contrattuale del debitore, la qual cosa appare incompatibile col fatto che al deposito di una domanda di concordato con riserva può non far seguito la presentazione della proposta e del piano, ovvero può far seguito la presentazione di una domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti, nell'ambito del quale una simile facoltà non è prevista, analoghi elementi ostativi non sono invece riscontrabili con riferimento alla mera sospensione dei contratti, sia in quanto in tal caso si tratta di una misura di carattere meramente provvisorio, e sia perché l'anticipazione alla domanda di concordato con riserva sia del divieto di esercizio o prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari sia la "cristallizzazione", su istanza del debitore e in via come detto provvisoria, dei rapporti pendenti appare rispondere ad una medesima finalità;

considerato, sotto quest'ultimo profilo, che non può ritenersi, per il fatto che la banca ha già provveduto ad effettuare l'anticipazione, che la sola obbligazione generata dai predetti contratti rimasta tuttora ineseguita sia quella restitutoria del cliente, atteso che, in caso di anticipazione bancaria regolata su conto corrente, o comunque accompagnata da un mandato all'incasso con patto di compensazione, ci si trova di fronte ad un negozio complesso, fonte per la banca di una pluralità di obbligazioni (cfr. Corte d'Appello Trento del 4 novembre 2013, secondo la quale "in questo tipo di contratti permangono, durante l'intero rapporto, attività anche a carico della banca quali l'incasso dei crediti, la loro compensazione e più in

generale un comportamento diligente nella gestione del rapporto"; v. inoltre Cass., 7 marzo 1998, n. 2539 e Cass., 23 maggio 1997, n. 7194, che, nell'affermare il principio dell'opponibilità alle procedure concorsuali minori ed all'eventuale, conseguente fallimento del patto di compensazione che accede ad un contratto di anticipazione, parlano di un rapporto complesso ed unitario, in cui il patto di compensazione "è connesso in modo essenziale al negozio di credito bancario strutturalmente collegato al potere attribuito alla banca (in forza di un mandato, o per effetto di una cessione di credito) di riscuotere il credito del correntista, nel senso che attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozio e patto non possono che essere interdipendenti");

rilevato ancora che i contratti di cui è domandata la sospensione non rientrano fra quelli dei quali è esclusa la possibilità di scioglimento o sospensione a mente dell'ultimo comma dell'art. 169 bis, e che, avendo la debitrice prospettato la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in vista della presentazione di un concordato preventivo in continuità, la sospensione dei contratti di cui all'elenco allegato all'istanza, in quanto idonea ad assicurare alla società la liquidità necessaria per la prosecuzione della predetta attività, si presenta funzionale alla proposta così come prospettata;

ritenuto infine che non possa invece trovare accoglimento l'ulteriore istanza formulata dalla debitrice, intesa all'emissione di un ordine alle banche interessate di mettere nella disponibilità di le somme che saranno a qualsiasi titolo accreditate in relazione ai contratti sospesi, contemplando l'art. 169 bis soltanto un'autorizzazione del Tribunale alla sospensione di contratti e non anche l'emissione di ordine del genere di quello richiesto

P.Q.M.

concede alla parte termine sino al 13 febbraio 2015 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l. fall.;

nomina Commissari Giudiziali i dr ;
dispone che la debitrice versi un fondo spese di € 20.000,00 entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

dispone che entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di novembre, la debitrice predisponga una relazione riepilogativa in ordine all'attività di predisposizione di proposta, piano e relativa documentazione ed alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, con indicazione delle voci delle spese effettuate per la gestione corrente e di quelle straordinarie, da inviare ai Commissari Giudiziali e che verrà da costoro trasmessa a questo Ufficio con le proprie osservazioni;

stabilisce inoltre che, entro i medesimi termini, il debitore depositi una situazione finanziaria dell'impresa, inviandone inoltre copia tramite mail alla Cancelleria fallimentare, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.;

dispone che il Commissari Giudiziali vigilino sull'attività della debitrice e sul corretto adempimento degli obblighi informativi, segnalando immediatamente al Tribunale il mancato versamento del fondo spese, ovvero il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, di pagamenti di crediti pregressi, di

attività distrattive o di occultamento dell'attivo, ed in genere di atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 173 l. fall., nonché l'inadempimento degli obblighi informativi e l'inerzia o inadeguatezza dell'attività svolta dalla debitrice ai fini della predisposizione della proposta, del piano e della relativa documentazione; delega il Giudice Relatore per le autorizzazioni di cui agli artt. 161, comma 7°, 169 *bis*, comma 1°, e 182 *quinquies*, commi 1°, 3° e 4°, nonché per la eventuale convocazione del debitore ai sensi dell'art. 161, comma 8°, l. fall.

Autorizza la sospensione per giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento dei contratti di anticipazione bancaria su fatture o contratti di cui all'elenco allegato al ricorso come doc. n. 7, fatte salve le cessioni di crediti risultanti da atti aventi data certa anteriore al deposito della domanda di concordato con riserva.

Manda alla cancelleria per la comunicazione

Così deciso in Trento, li 16 ottobre 2014

IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO
f.to Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO